



PROPOSTA DI LEGGE N. 73/X^A DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

RECANTE:

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2012, N. 33 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO)” (*DELIBERAZIONE N. 325 DELLA SEDUTA DELL' 8 SETTEMBRE 2015*)

RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO

IL DIRIGENTE

F.TO AVV. GIOVANNI FEDELE

IL PRESIDENTE

F.TO ON. MICHELANGELO MIRABELLO

PROPOSTA DI LEGGE N. 73/X^A DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE, RECANTE: “ MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2012, N. 33 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO)”
(DELIBERAZIONE N. 325 DELLA SEDUTA DELL' 8 SETTEMBRE 2015)

RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO

Relazione

La legge 11 agosto 1991, n.266 recante “*Legge quadro sul volontariato*” stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

La legge 24 febbraio 1992, n. 225, e s.m.i, recante “*Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*”, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991 n. 266, all’art. 18 disciplina le modalità per promuovere la più ampia partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasioni di calamità naturali, catastrofi o degli altri eventi.

Con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, avente ad oggetto “*Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile*” è stata data attuazione alla richiamata disposizione contenuta nell’art. 18 della legge n. 225/1992.

La Regione Calabria, in coerenza con le finalità espresse, all’art. 6, dalla legge 11 agosto 1991 n. 266, con legge 26 luglio 2012, n. 33, recante “*Norme per la promozione e la disciplina del volontariato*” ha normato l’attività del volontariato regolamentando, in particolare, i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l’istituzione e la tenuta del registro regionale delle organizzazioni medesime.

La citata norma, all’art. 2, comma 2 lettera d), tra le azioni concrete a vantaggio della persona e della comunità annovera quelle orientate a “*prevenire e intervenire nella situazioni di rischio di calamità naturali e antropiche secondo le modalità e con i criteri stabiliti dalle specifiche leggi in materia di protezione civile*”.

La medesima norma definisce le procedure per l’iscrizione delle associazioni al Registro regionale e ai Registri Provinciali delle Organizzazioni di Volontariato, ivi incluse quelle di protezione civile per le quali non viene fatta alcuna distinzione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 9 novembre 2012, ha emanato, la direttiva riguardante gli “*Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile*”, con la quale vengono definiti criteri operativi finalizzati ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile.

La direttiva stabilisce, in particolare, i criteri che le Organizzazioni di volontariato devono possedere per poter aderire all’elenco nazionale (istituito dallo Stato) e agli elenchi territoriali (istituiti dalle Regioni). Per questi ultimi si puntualizza che “*l’elenco territoriale del volontariato di Protezione civile viene istituito appositamente e separatamente dal registro delle organizzazioni di volontariato previsto dall’art. 6 legge 266/91*”.

Al fine di armonizzare le disposizioni regionali in materia di volontariato di protezione civile ai principi contenuti nella direttiva sopra menzionata ed assicurare continuità alle attività di previsione, prevenzione ed intervento in caso o in vista degli eventi individuati all’art. 2 della legge n. 225/1992 come modificati dalla legge 100/2012, si propone al Consiglio Regionale la discussione

PROPOSTA DI LEGGE N. 73/X[^] DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE, RECANTE: " MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2012, N. 33 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO)"
(DELIBERAZIONE N. 325 DELLA SEDUTA DELL' 8 SETTEMBRE 2015)

RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO

e successiva approvazione dell'allegata proposta di legge regionale recante "Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (*Norme per la promozione e la disciplina del volontariato*).

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2)

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato) dopo le parole "protezione civile" è aggiunto il seguente periodo:

"nonché nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2012, (Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile".

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 5bis)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato) è inserito il seguente:

"Art. 5-bis

(Istituzione dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile).

1. In conformità a quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 è istituito l'elenco regionale del volontariato di protezione civile, separato dal registro delle organizzazioni di volontariato previsto dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e dalla presente legge, fermo restando che le organizzazioni che ne abbiano i requisiti possono essere iscritte ad entrambi.

2. L'iscrizione nell'elenco costituisce presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni da parte delle autorità locali di protezione civile del proprio territorio, anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile).

3. L'elenco è tenuto e gestito dalla protezione civile regionale mediante l'impiego di adeguate tecnologie dell'informazione e della comunicazione e deve essere reso attivo entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge istitutiva.

PROPOSTA DI LEGGE N. 73/X[^] DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE, RECANTE: “ MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2012, N. 33 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO)”
(DELIBERAZIONE N. 325 DELLA SEDUTA DELL' 8 SETTEMBRE 2015)

RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO

4. All'elenco di cui al presente articolo si iscrivono le organizzazioni che intendono operare per attività od eventi di rilievo regionale o locale e che abbiano i requisiti di cui alla citata direttiva. Le iscrizioni, le cancellazioni e tutte le variazioni negli elenchi territoriali sono contestualmente notificate ai comuni interessati, affinché i sindaci, in qualità di autorità comunali di protezione civile, dispongano di un quadro completo e costantemente aggiornato delle potenzialità del volontariato di protezione civile disponibili sul territorio di competenza.

5. I requisiti per l'iscrizione nell'elenco sono indicati dal paragrafo 1.2. della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012.

6. L'ufficio competente alla tenuta dell'elenco accerta annualmente la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione. La perdita di uno dei requisiti comporta la cancellazione dall'elenco. Nel caso in cui l'ufficio accerti il venire meno di uno dei requisiti, comunica l'avvio del procedimento per la cancellazione e concede all'organizzazione interessata il termine di trenta giorni per il ripristino delle condizioni che consentono l'iscrizione.

7. La protezione civile regionale programma le iniziative formative utili, anche a carattere obbligatorio, per consentire la migliore qualificazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco, in collaborazione, ove possibile, con il dipartimento nazionale della protezione civile.

7. Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le disposizioni dettate dalla citata direttiva.”

Art. 3

(Modifiche all'articolo 16)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato) è aggiunto il seguente:

“5. Per le associazioni di volontariato di protezione civile sono validi gli orientamenti dettati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012”.

Art. 4

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.



PROPOSTA DI LEGGE N. 73/X[^] DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE, RECANTE: “ MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2012, N. 33 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO)”
(DELIBERAZIONE N. 325 DELLA SEDUTA DELL' 8 SETTEMBRE 2015)

RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).